

D. Lgs. 28/2015: disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, c. 1, lett. M) della L. 67/2014.

Il D. Lgs. 28/2015 ha introdotto poche ma rilevanti modifiche nel codice Penale e nel codice di rito; è stato innovato il sistema penale introducendo una **nuova e specifica causa di non punibilità definita "PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO"** art. 131-bis c.p..

Legge delega n. 67/2014: Deleghe al Governo in materia di RIFORME del sistema sanzionatorio e del sistema delle PENE, in particolare pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.

L'unica parte della delega a essere stata esercitata è quella recata dalla lett. m) che introduce una (nuova e specifica) causa di non punibilità, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, per i casi di c.d. irrilevanza del fatto, evincibile dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitudine del comportamento, in relazione alle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni.

Le CAUSE di NON PUNIBILITA' sono circostanze espressamente previste dalla legge in presenza delle quali un fatto che normalmente costituisce **REATO** **va esente da PENA**.

Nel diritto penale, le cause di non punibilità sono le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione associata ad un precetto o norma penale.

Gli elementi costitutivi della norma penale:

PRECETTO: comando o divieto;

SANZIONE: conseguenza giuridica.

LE CAUSE di NON PUNIBILITA' sono:

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO (cause di giustificazione);

LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO;

LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA;

LE CAUSE CHE ESCLUDONO L'IMPUTABILITA'.

CAUSE di ESCLUSIONE del REATO o cause di giustificazione: tali cause escludono l'OFFESA ovvero l'ANTIGIURIDICITA', sicchè il reato non è integrato sul piano oggettivo; sono chiamate anche cause di giustificazione in quanto rendono GIUSTO o CONFORME alla legge il DANNO e sono:

IL CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO: es. il consenso del malato;
L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO: es. diritto di cronaca, diritto di sciopero;
L'ADEMPIMENTO DEL DOVERE;
LA LEGITTIMA DIFESA;
LO STATO DI NECESSITA';
USO LEGITTIMO DELLE ARMI.

LE CAUSE di ESTINZIONE del REATO e della PENA: sono situazione dalle quali deriva la **NON APPLICAZIONE della PENA** in virtù di un **BILANCIAMENTO** di interessi compiuto dal Legislatore. Tali circostanze escludono la **MERA PUNIBILITA'** e non intaccano minimamente il fatto che rimane **REATO** (a differenza delle cause di giustificazione che eliminano il **REATO AB ORIGINE**). La presenza di queste cause di non punibilità **NON INCIDE** sulle **CONSEGUENZE CIVILI** del **FATTO**, legittimando la **PERSONA OFFESA** ad agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno e queste non si estendono ad eventuali concorrenti nel reato che pertanto resteranno responsabili penalmente.

CAUSE di ESTINZIONE del REATO:

MORTE DEL REO;
AMNISTIA;
PESCRIZIONE DEL REATO;
OBLAZIONE;
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA;
PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORE DI ANNI 18.

CAUSE di ESTINZIONE della PENA:

MORTE DEL REO;
INDULTO,
GRAZIA;
PESCRIZIONE DELLA PENA;
LIBERAZIONE CONDIZIONALE;
RIABILITAZIONE.

CAUSE CHE ESCLUDONO LA IMPUTABILITA': l'IMPUTABILITA' presuppone per la PUNIBILITA' del REO la sussistenza al momento della commissione del fatto della **CAPACITA' di INTENDERE e VOLERE**. Sono cause di non imputabilità:

**LA MINORE ETA';
IL VIZIO DI MENTE;
L'UBRIACHEZZA ACCIDENTALE;
INTOSSICAZIONE CRONICA DA ALCOOL o STUPEFACENTI;
SORDOMUTISMO;**

La nuova causa "La particolare tenuità del fatto" costituisce, in definitiva, una causa di non punibilità analoga a quelle già presenti nell'ordinamento in cui il GIUDICE assume le determinazioni finali all'esito della valutazione della ricorrenza o meno dei PRESUPPOSTI e all'esito di un CONTRADDITTORIO garantito.

La particolare tenuità del fatto presuppone una OFFESA ESISTENTE E TIPICA costituente REATO ma poi PER SCELTA LEGISLATIVA NON È PUNIBILE.

Il principio di offensività trova riconoscimento a livello costituzionale negli articoli 13, 25 e 27.

Per l'antico brocardo *nullum crimen sine iniuria* (nessun reato in assenza di una lesione del bene giuridico che la norma tende a tutelare), il reato deve sostanziarsi nell'offesa di un bene giuridico che consiste, nei reati di danno, nella lesione (nocumento effettivo, distribuzione diminuzione o perdita) del bene protetto, mentre, nei reati di pericolo, nella minaccia (nocumento potenziale) del bene.

LA NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITA': "PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO"

IL PRINCIPIO ISPIRATORE della nuova causa di NON PUNIBILITA' è che "quando l'offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restituiva tipicamente civile".

Il nuovo istituto viene collocato nel **TITOLO V del LIBRO I** del codice penale (REATI IN GENERALE): la natura del nuovo istituto, di carattere sostanziale, lo fa collocare nel c.p. precisamente nel capo concernente la **PENA**, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del **POTERE DISCREZIONALE del GIUDICE** nell'applicazione della PENA.

L'istituto presuppone un fatto tipico e pertanto costitutivo di reato ma da ritenere NON PUNIBILE in ragione di principi generalissimi di **PROPORZIONE E DI ECONOMIA PROCESSUALE**.

PRINCIPI GENERALISSIMI DI PROPORZIONE ED ECONOMIA PROCESSUALE: che ben si collocano nel quadro di numerosi PRINCIPI COSTITUZIONALI (a partire dalla ragionevole durata del processo, necessità di evitare la celebrazione dei processi per fatti che possono definirsi rapidamente).

Da un lato **si delimita l'area della PUNIBILITA'** escludendo quei "fatti storici che ne appaiono immeritevoli" riservando la sanzioni ai soli casi in cui è assolutamente necessario (c.d. principio di proporzione), dall'altro si tende a ridurre "IL CARICO" giudiziario, fin dalle prime fasi attraverso l'ARCHIVIAZIONE per fatti che non meritano un processo.

DEFLAZIONE PROCESSUALE: esigenza di **ALLEGGERIMENTO del CARICO GIUDIZIARIO** (soddisfabile al meglio ove la definizione del procedimento tende a collocarsi nelle sue prime fasi).

PRINCIPIO DI PROPORZIONE: vuole evitare il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari, (sproporzionato sia per l'ordinamento sia per l'autore costretto a sopportare il peso psicologico del processo a suo carico).

Proporzione tra la CONDOTTA COMMESSA e la PENA INFLITTA.

Il legislatore introduce un istituto a finalità deflattiva endoprocedurale, depuratore della giurisdizione penale dalla trattazione di vicende (non reati, ma sottofattispecie concrete) bagatellari.

L'obiettivo, in conformità agli altri interventi previsti dalla L. 67/2014, è quello di restituire funzionalità e snellezza alla giustizia penale, ormai obesa da ipotesi "criminali" di scarsa rilevanza e/o pericolosità sociale.

Contemperamento tra i **PRINCIPI** che stanno alla base dell'**ORDINAMENTO**: l'**OBBLIGATORIETA'** cui soggiace l'**AZIONE PENALE** ex art. 112 della **COSTITUZIONE** e la **FINALITA' RIEDUCATIVA della PENA**, ex art. 27 **COST.**, la quale presuppone una proporzione tra la condotta commessa e la sanzione inflitta.

L'istituto non è in contrasto con i **PRECETTI COSTITUZIONALI** dell'**OBBLIGATORIETA'** dell'**AZIONE PENALE** o della **RISERVA di LEGGE** in materia penale. Infatti la riforma non attribuisce alcuna **DISCREZIONALITA'** nell'esercizio dell'azione penale del P.M.; si tratta, invero, di una causa di non punibilità, prevista dal legislatore, la cui esistenza dovrà essere accertata, su istanza del PM o d'ufficio, da un **GIUDICE terzo, con DECRETO MOTIVATO** (se il PM avrà richiesto l'archiviazione) **o con SENTENZA** (all'esito dell'udienza preliminare o nel corso del dibattimento).

La non punibilità è ancorata a **precisi e rigorosi presupposti** (limiti edittali e specifici criteri di individuazione) ed è applicata all'esito di un procedimento in cui è assicurato il contraddittorio con l'indagato / imputato e la persona offesa.

CONDIZIONI E REQUISITI DI APPLICABILITA'

L'art. 131-bis c.p. delinea la NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITA' descrivendo:

**L'AMBITO APPLICATIVO (limiti edittali);
I REQUISITI O PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'.**

L'AMBITO APPLICATIVO

L'ambito di applicabilità è determinato da una specifica condizione rappresentata dal **LIMITE DI PENA.**

In particolare si fa riferimento ai **REATI (delitti o contravvenzioni)** per i quali è prevista:

la **PENA DETENTIVA non superiore nel massimo a 5 ANNI** (vale a dire fino a 5 anni);

ovvero la **PENA PECUNIARIA, sola o congiunta, alla predetta PENA DETENTIVA.**

Per la **DETERMINAZIONE** della **PENA DETENTIVA** si fa riferimento alle sole pene edittali previste e non si tiene conto delle **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI** ad eccezione di quelle ad **EFFETTO SPECIALE** e non si tiene conto del **GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO** delle circostanze (art. 69 c.p.).

Viene individuato un **LIMITE DI PENA DETENTIVA "ELEVATO "** che svela la volontà del legislatore di raggiungere per quanto possibile gli **OBIETTIVI DI PROPORZIONE ED ECONOMIA PROCESSUALE.**

La cornice di non punibilità, particolarmente elevata, comprende anche reati per i quali è consentita, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., **la misura della custodia cautelare in carcere**, sebbene l'art. 273 c.p.p., prevede che "nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità".

Con riferimento al **REATO TENTATO**, pur se la disposizione non riporta l'espressione "**REATI CONSUMATI O TENTATI**" non può dubitarsi la configurabilità della condizione di non punibilità anche quando il fatto contestato è rimasto allo **STATO DI TENTATIVO.**

REQUISITI DI APPLICABILITA'

Individuata la cornice edittale e, dunque, il reato per cui può operare l'ISTITUTO, occorre verificare la presenza dei **PRESUPPOSTI** della “**PARTICOLARE TENUTA' DEL FATTO**” normativamente previsti, che devono ricorrere congiuntamente.

Il primo comma del nuovo art. 131-bis incardina il giudizio di “particolare tenuità del fatto” su due **parametri, uno oggettivo e l'altro soggettivo, che si debbono congiuntamente (e non alternativamente) verificare.**

- a) **LA PARTICOLARE TENUTA' DELL'OFFESA;**
- b) **LA NON ABITUALITA' DEL COMPORTAMENTO.**

Una volta verificato che il reato rientra nei limiti edittali che astrattamente legittimano il ricorso alla causa di non punibilità, occorre la verifica dei diversi **PRESUPPOSTI NORMATIVI** che consentono di pervenire al **GIUDIZIO DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILTA'**.

- **LA PARTICOLARE TENUITÀ DELL'OFFESA:**

L'art. 131 bis, comma 1, c.p. richiede una **OFFESA** non solo **TENUE** (vale a dire **NON RILEVANTE**), ma anche **PARTICOLARMENTE TENUE**, l'offesa deve essere significativamente **POCO RILEVANTE** (rinvenibile tanto nei reati di danno quanto nei reati di pericolo).

Diversa dalla “**INOFFENSIVITA' DEL FATTO**” riconducibile al **REATO IMPOSSIBILE** di cui all'art. 49 c.p. che attiene alla **TOTALE MANCANZA di OFFENSIVITA'** del fatto che risulta, pertanto, privo di un suo elemento costitutivo e quindi insussistente come **REATO**.

La nozione di “esiguità” – che si colloca in quella zona grigia tra l'inoffensività e la rilevanza penale tenue – va valutata in relazione alla effettiva lesione o messa in pericolo dello specifico bene protetto.

Due “**INDICI**” devono concorrere congiuntamente per ritenere “la particolare tenuità dell’offesa”:

LA MODALITA’ DELLA CONDOTTA;
L’ESIGUITA’ DEL DANNO O DEL PERICOLO.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO sono:
CONDOTTA – EVENTO – NESSO di CAUSALITA’.

LA MODALITA’ DELLA CONDOTTA:

Per la valutazione della modalità della condotta occorre richiamare i **CRITERI VALUTATIVI** previsti dall’art. 133, comma 1, c.p.

Occorre tenere conto:

- di tutti gli **ELEMENTI** con cui l’autore del reato ha realizzato la **CONDOTTA CRIMINOSA**: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità di azione. Rilevano tutte le caratteristiche del comportamento posto in essere;
- degli **ELEMENTI** relativi all’intensità del **DOLO** o al grado della **COLPA**: dovrà tenersi conto dell’atteggiamento soggettivo dell’autore del reato.

L’ESIGUITA’ DEL DANNO O DEL PERICOLO:

L’apprezzamento della **ESIGUITA’** non è affatto facile e molto, in concreto, è rimesso alla **VALUTAZIONE DEL GIUDICE** (valutazione discrezionale).

Occorre avere riguardo a quanto dettagliato dall’art. 133, comma 1, c.p.: il giudice deve tenere conto della gravità del reato desunta dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla **PERSONA OFFESA DAL REATO**.

Circostanza attenuante art. 62, comma 4: valore della cosa oggetto materiale del reato, condotta dell’imputato e condizioni economiche del soggetto passivo.

Il riferimento al danno non è necessariamente connesso al **DANNO PATRIMONIALE subito dalla PERSONA OFFESA**, poichè l’ambito della operatività dell’ISTITUTO è ben più ampio, potendosi applicare anche in ipotesi in cui manchi addirittura **UNA PERSONA OFFESA** e comunque non si sia verificato **UN DANNO RISARCIBILE**.

Si pensi alle violazioni degli artt. 116, 186, 187 C.d.S. caratterizzate dall’assenza di una persona offesa o di un danno risarcibile.

Ancora ESIGUITA' DEL DANNO O DEL PERICOLO:

L'espressione esiguità esprime, con evidenza, la volontà di delimitare e circoscrivere il danno o il pericolo in un **AMBITO LIMITATO O MODESTO**.

Il requisito ricorre anche quando non vi sono **PERSONE OFFESE**.

Il riferimento "**all'esiguità**" impone una particolare attenzione alla verifica delle **CONDIZIONI della PERSONA OFFESA**; è necessario verificare in concreto l'offesa e dunque gli effetti "**oggettivamente**" connessi alla persona offesa "es. **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**".

"In generale emerge la necessità di un **GIUDIZIO COMPLESSIVO** sul fatto, tenendo conto di tutti gli elementi indicati; solo la valutazione "**GLOBALE**" consente di assicurare un **APPREZZAMENTO COMPLESSIVO della particolare "TENUITA' DELL'OFFESA"**. Vedi (Cassazione Penale).

LE IPOTESI NORMATIVE DI ESCLUSIONE DELL'ESIGUITA' DEL DANNO E DEL PERICOLO:

L'art. 131 bis, comma 2, c.p. ha previsto elementi che non consentono di ritenere l'**OFFESA TENUE**. Non può **RAVVISARSI** la causa di non punibilità quando **L'AUTORE HA AGITO:**

- **per MOTIVI ABBIETTI e FUTILI:** ripugnanti e perversi; istinto criminale e malvagità del reo;
- **con CRUDELTÀ' anche in danno di animali** (art. 544 bis e ter c.p.): infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive o patimenti morali non necessari rispetto al normale processo di causazione dell'evento un **QUID PLURIS**;
- **ADOPERANDO SEVIZIE;**
- **PROFITTANDO DELLE CONDIZIONI DI MINORATA DIFESA DELLA VITTIMA,** anche in riferimento all'età della stessa: facilitazione nella commissione del reato dovuta a circostante di tempo, di luogo o di persona della vittima (minori o anziani).

In ragione dell'essenzialità del **BENE** della **VITA** e dell'**INTEGRITA' PSICO-FISICA** della persona è esclusa l'operatività della **CAUSA DI NON PUNIBILITA'** nelle **IPOTESI** in cui **l'EVENTO LESIVO** sia costituito dalla **MORTE** o dalle **LESIONI GRAVISSIME** in danno di una o più persone (*artt. 589, 590 c.p.*).

• LA NON ABITUALITA' DEL COMPORTAMENTO

Il secondo requisito è costituito dalla **NON ABITUALITA'** del comportamento.

Nel procedimento davanti al giudice di pace si parla di “**occasionalità**”.

La ratio dell'istituto induce a ritenere che occorre l'occasionalità che comunque non esprime l'unicità del comportamento.

L'art. 131 bis, comma 3, c.p. ha stabilito che il **COMPORTAMENTO E' ABITUALE** e perciò non consente la declaratoria di non punibilità, nel caso in cui l'autore:

- sia stato dichiarato **DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE O PER TENDENZA**;
- abbia commesso **PIU' REATI DELLA STESSA INDOLE**, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (es. pluralità di episodi di minaccia aggravata, pluralità di truffe);
- abbia commesso reati che abbiano ad oggetto **CONDOTTE PLURIME, ABITUALI E REITERATE**. Es. reato abituale, reati che esprimono condotte plurime e reiterate (stalking). Es. reato complesso (rapina).

NON SONO OSTATIVI:

un **SOLO PRECEDENTE** (condanna irrevocabile) **PER REATO NON DELLA STESSA INDOLE**;

precedenti penali o giudiziari per reati non della stessa indole che rispetto al fatto per cui si procede appaiono non indicativi di una **ABITUALITA'**.

APPAIONO OSTATIVI:

la **PERMANENZA DEL REATO** che esprime l'attualità di un'offesa che impedisce di considerarla esigua;

la presenza di **REATI** commessi col vincolo della **CONTINUAZIONE**, in considerazione della **CAUSA OSTATIVA DELLA PLURALITA' di CONDOTTE**.

LA VALUTAZIONE CONGIUNTA

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità è subordinata ad una VALUTAZIONE CONGIUNTA di tutti i PARAMETRI di riferimento posti all'attenzione del giudice: l'OFFESA, valutata alla luce delle modalità della condotta e della esiguità del danno o del pericolo, che deve risultare di PARTICOLARE TENUITA' e la NON ABITUALITA' del comportamento incriminato, da intendere anche alla luce delle indicazioni normative di cui al comma 3 dell'art. 131 bis c.p. .

DISCREZIONALITA' del GIUDICE

La decisione sull'applicabilità o meno della non punibilità del fatto andrà, comunque, presa dal **GIUDICE**, non essendo previsto alcun **AUTOMATISMO**.

Si profila, dunque, un **AMPIO POTERE per il GIUDICANTE**, il cui esercizio è tuttavia "**LIMITATO**" sia dai criteri dettati dall'art. 131.bis c.p. sulla tenuità dell'offesa e sulla non abitualità del comportamento sia dai dettami dell'art. 133 c.p..

LA TENUTA' DELL'OFFESA, ANALISI GIURISPRUDENZIALE

Occorre a questo punto soffermarci con maggiore attenzione sull'elemento centrale della riforma, la tenuità dell'offesa. Come abbiamo visto, il giudice, per riconoscere la tenuità dell'offesa, dovrà considerare due aspetti: 1) le modalità della condotta; 2) e l'esiguità del danno o del pericolo.

E' opportuno dar conto della prassi giurisprudenziale in materia, facendo riferimento ad alcuni casi particolari in cui la tenuità dell'offesa è prevista (*rectius*, compariva all'interno dei codici penale e di procedura penale già prima del d.lgs. n. 28/2015) come **circostanza attenuante** (comune ex art. 62, n. 4) cod. pen., ovvero speciale cioè prevista in riferimento ad alcuni specifici reati come il delitto di ricettazione ex art. 648, c. 2) o come causa di non procedibilità (nel processo minorile o nel processo davanti al giudice di pace), precisando tuttavia che occorrerà attendere qualche mese per comprendere quale sarà la concreta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Da parte dei giudici.

La Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. VI, 26/02/2014, n. 14825), confrontata ad un delitto contro la pubblica amministrazione (peculato), ha sottolineato come “*La circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato*”. Per concludere a favore della tenuità della condotta, si deve quindi considerare il **reato in concreto**, nella sua globalità (atto, evento ed elemento soggettivo). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che “di tali principi la Corte di appello di Brescia ha fatto buon governo osservando come le condotte appropriate del D.M. e del Ma, pur avendo avuto ad oggetto somme di denaro di non elevata entità, non potessero considerarsi di gravità contenuta, tenuto conto che il peculato aveva fatto seguito ad altrettante perquisizioni arbitrarie eseguite in danno delle due persone offese, iniziative peraltro connotate dall'impiego di forme di brutale violenza” poste in essere in violazione dei doveri istituzionali cui gli imputati erano tenuti nella loro veste di carabinieri e pure con approfittamento della loro superiorità numerica”: poco importa che le **condotte** dei soggetti agenti abbiano avuto ad oggetto somme esigue di denaro, dal momento in cui le loro **modalità concrete** (perquisizione arbitrarie, impiego di violenza, superiorità numerica) escludono immediatamente l'applicabilità dell'attenuante della tenuità del fatto.

La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. I, 04/02/2014, n. 22362), in merito al delitto di ricettazione, ha affermato che “La corte di merito ha già disatteso la richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità ..., osservando come la condotta fosse stata poste in essere da affiliato mafioso per finalità criminose inerenti l’operato del sodalizio di appartenenza e richiamando pacifici orientamenti interpretativi, secondo i quali il valore venale del bene ricettato costituisce un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine, mentre se risulta la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla disamina anche di ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’attenuante “de qua”; questa va, invece, esclusa quando emergano profili negativi, sia di tipo oggettivo, come, ad esempio, l’entità del profitto, sia soggettivo, quali i motivi e la capacità a delinquere dell’agente”: per valutare la tenuità di una condotta criminosa, non è sufficiente considerare il **valore venale del bene oggetto del reato**, dovendosi parimenti considerare gli ulteriori **elementi oggettivi** (per es. l’entità del profitto) e **soggettivi** (i motivi e la capacità a delinquere). In altre parole, come la Suprema Corte ha ribadito in un’altra sentenza (Cass. Pen., sez. V, 11/06/2013, n. 37796), “l’espressione “fatto di particolare tenuità”, di cui all’art. 648 cod. pen., comma 2, va riferita non esclusivamente al valore della cosa, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza attenuante”.

In particolare, la **Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. II, 01/03/2013, n. 26725)** ha precisato il significato da attribuire al “danno di speciale tenuità” (al ricorrere del quale potrà applicarsi la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 4): “quanto alla circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, nella motivazione della sentenza impugnata se n’è esclusa l’applicabilità facendo riferimento alla “presunta parva materia” relativa alle dodici uova pasquali oggetto dell’estorsione, mentre la pretesa si inseriva in un contesto sistematicamente vessatorio ed estorsivo ai danni dei commercianti del posto che faceva ritenere oggettivamente non lieve la condotta dell’imputato. La corte a questo riguardo osserva che giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo,

che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione". Il danno potrà dunque dirsi di speciale tenuità solo qualora il reato abbia cagionato **un danno minimo nei confronti di tutti i beni giuridici tutelati** dalla norma in questione: nel caso specifico, se il bene mobile oggetto dell'estorsione (dodici uova pasquali) è di modesto valore economico, la libertà e l'integrità fisica della vittima (altro bene giuridico tutelato) è stata violata in modo profondo. In merito a quest'ultimo aspetto, assume rilievo (come abbiamo detto già in precedenza) la valutazione delle **modalità concrete della condotta** del soggetto agente (violenza e minaccia).

Ugualmente, confrontata al reato di cui all'art. 44, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 (esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire), la **Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, 08/10/2008, n. 41855)** ha ritenuto la sussistenza di un danno di non lieve entità al bene giuridico tutelato (l'ambiente e la regolare edificazione del territorio) "perché le opere avevano avuto un impatto di rilievo in quel tratto di alveo". In questo senso "la Corte territoriale, con motivazione non censurabile, ha ritenuto la insussistenza dei presupposti ... di cui all'art. 62 c.p., n. 4".

ISTITUTI ANALOGHI

Nel **processo minorile** (art. 27 DPR 448/1988) è previsto che se, nel corso delle indagini preliminari risulta la **TENUTA' DEL FATTO e l'OCCASIONALITA' del comportamento** (elementi che coincidono con quelli richiesti dall'art. 131 bis) il pubblico ministero chiede al giudice **SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO** quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le **ESIGENZE EDUCATIVE DEL MINORENNE**.

Nel **PROCESSO PENALE davanti al GIUDICE DI PACE** (art. 34 D. Lgs. 274/2000) è prevista l'**esclusione della procedibilità nei casi di PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO**. Il giudice può, durante le indagini preliminari, dichiarare con **DECRETO DI ARCHIVIAZIONE** non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando non risulta un interesse della **PERSONA OFFESA** a proseguire nel procedimento. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con **SENTENZA** solo se l'imputato o la persona offesa non si oppongono.

GIURISPRUDENZA *in ordine all'istituto della non procedibilità per irrilevanza del fatto (art. 34 D. Lgs 274/2000): secondo cui l'applicabilità della causa di improcedibilità non va apprezzata avendo riguardo solo all'ESIGUITA' DEL DANNO, del pericolo che ne è derivato dal reato, ma esige la "CONCORRENTE" sussistenza degli ulteriori INDICI NORMATIVI, costituiti dalla OCCASIONALITA' della condotta, dal BASSO GRADO DI COLPEVOLEZZA e dall'EVENTUALE PREGIUDIZIO SOCIALE DELL'IMPUTATO.*

PROFILI PROCESSUALI

modifica art. 411 c.p.p. altri casi di archiviazione

modifica art. 469 c. 11 proscioglimento fino al dibattimento

introduce l'art. 651-bis cpp

Le nuove disposizioni hanno l'esigenza di "alleggerire il carico giudiziario" con la **DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO** già nella prima fase, **all'ESITO DELLE INDAGINI PRELIMINARI**, al fine di soddisfare da subito le esigenze di **DEFLAZIONE PROCESSUALE**.

Si coglie anche lo sforzo di trovare un **EQUILIBRIO** tra le esigenze di anticipare la definizione del procedimento con gli interessi della **PERSONA OFFESA e dell'INDAGATO**.

Stante il dichiarato intento di contribuire a realizzare l'esigenza di alleggerimento del carico giudiziario l'istituto dell'irrelevanza richiede che il suo riconoscimento possa collocarsi, con la massima anticipazione, fin nelle prime fasi del procedimento; e ciò anche per evitare, per tali fatti bagatellari, un dispendio di energie processuali (fino in Cassazione) che risulta sproporzionato tanto per l'ordinamento quanto per il reo.

Sul piano della sequenza procedimentale occorre distinguere tra la fase antecedente e quella successiva all'esercizio dell'azione penale.

LE INDAGINI PRELIMINARI

LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE:

All'esito delle indagini preliminari, il **PM richiede l'archiviazione** (oltre che per infondatezza della notizia di reato, quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato) **nei casi in cui la persona sottoposta alle indagini NON E' PUNIBILE ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO** (Art. 411, comma 1-bis, cppp).

E' attribuito al **PM un RUOLO PROPULSORE** nell'applicazione del nuovo istituto.

Il Pubblico Ministero deve dare **AVVISO** della **RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE** alla **PERSONA sottoposta alle INDAGINI** e alla **PERSONA OFFESA**.

L'**AVVISO** deve indicare che, nel **TERMINE di 10 GIORNI**, l'indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare **OPPOSIZIONE** in cui indicare, a pena di **INAMISSIBILITA'**, le ragioni del **DISSENSO** rispetto alla richiesta.

L'attribuzione della mera **FACOLTA' di OPPOSIZIONE** esprime la volontà di non riconoscere alla persona offesa e all'indagato alcun **DIRITTO di VETO** diretto a paralizzare l'archiviazione, a conferma della natura dell'**ISTITUTO**, ancorato al dato **OGGETTIVO** dell'**ESIGUITA'** dell'**OFFESA**. Per la medesima ragione l'**INDAGATO** non può **"RINUNCIARE ALL'ARCHIVIAZIONE"**.

In merito si osserva che, la mancata previsione di un meccanismo di garanzia che possa consentire all'indagato di interdire – rinunciando – l'applicazione nei suoi confronti del giudizio di "non punibilità", laddove lo stesso si ritenga estraneo al reato, risulta idonea a comportare nei suoi confronti conseguenze addirittura pregiudizievoli. Al fine, allora, di evitare l'applicazione "coattiva" della non punibilità nei confronti di chi si dichiara innocente, che potrebbe anche comportare un facile **rilievo di costituzionalità**, sarebbe stato più opportuno, e peraltro non contro delega, prevedere un meccanismo attraverso il quale ottenere il necessario consenso dell'indagato ai sensi dell'art. 111 Cost..

Scaduto il termine di dieci giorni si possono verificare diverse situazioni:

a) **IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE**: il Giudice procede senza fissare udienza ed assume le sue determinazioni. (Decide De Plano).

Se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia **DECRETO MOTIVATO**;

Se non accoglie la richiesta, **restituisce gli atti al Pubblico Ministero** (per ulteriori indagini o per l'ordine di imputazione).

b) **QUALORA L'OPPOSIZIONE SIA PROPOSTA**:

Se è ritenuta **INAMISSIBILE** si procede come esposto sopra;

Se è ritenuta **AMMISSIBILE** il **GIP** fissa l'**udienza in CAMERA di CONSIGLIO** e da avviso al **PM**, all'**INDAGATO** o alla **PERSONA OFFESA**. Il **GIP** provvede dopo aver sentito le parti.

All'esito della valutazione il GIP:

Se accoglie la richiesta di ARCHIVIAZIONE, provvede con **ORDINANZA**;

Se non accoglie la richiesta, provvede a restituire gli atti al Pubblico Ministero.

Sarà la **GIURISPRUDENZA** a stabilire se e in che ambito sarà consentito il **RICORSO per CASSAZIONE** (che sembra ammissibile solo nei casi di nullità per VIOLAZIONE del CONTRADDITORIO).

ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

UDIENZA PRELIMINARE: nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a presentare la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice nei procedimenti che prevedono l'udienza preliminare può pronunciare **SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE in presenza di "PERSONA NON PUNIBILE PER QUALUNQUE CAUSA"**.

Il contraddittorio è assicurato dalla CITAZIONE per l'UDIENZA anche della PERSONA OFFESA.

Rispetto alla disciplina ordinaria, che prevede l'OBBLIGO di "SENTIRE" il Pubblico Ministero e l'imputato, è stavolta previsto che vada "SENTITA" anche la PERSONA OFFESA se compare (nuovo art. 469, comma 1-bis, cpp).

DIBATTIMENTO: la causa di non punibilità può essere pronunciata anche all'esito del dibattimento con una **SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI PROSCIoglimento pronunciata per PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO**.

La sentenza di proscioglimento resta impugnabile in via ordinaria.

NUOVO ART. 651-BIS CPP

Una delle conseguenze dell'applicazione dell'istituto della tenuità del fatto concerne gli effetti dello stesso nei procedimenti civili e amministrativi.

Secondo quanto espressamente previsto dal nuovo art. 651-bis c.p.p., la **SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI PROSCIoglimento** pronunciata a seguito di particolare tenuità del fatto, in seguito a dibattimento, ha efficacia di **GIUDICATO**, sia con riferimento all'accertamento della sussistenza del fatto che all'**ILLICEITA' PENALE** dello stesso e all'affermazione che l'**IMPUTATO** lo ha commesso, **NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI** avviati nei confronti del condannato per le restituzioni e il risarcimento dei danni.

“Ciò significa che il danneggiato potrà utilizzare la sentenza di proscioglimento quale **PROVA DEFINITIVA di COLPEVOLEZZA** dell'imputato, pur dichiarato non punibile ex art. 131-bis, per chiedere allo stesso il **RISARCIMENTO DEI DANNI** nel relativo giudizio **CIVILE o AMMINISTRATIVO**”.

L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei **PROVVEDIMENTI** giudiziari definitivi che hanno dichiarato la **NON PUNIBILITA' ai sensi dell'art. 131-bis c.p.**. Anche il **DECRETO di ARCHIVIAZIONE** (che non è provvedimento definitivo) deve essere iscritto per consentire la verifica successiva della **NON ABITUALITA' dei COMPORAMENTI**.

L'esclusione della punibilità del reato non consiste in un intervento di **DEPENALIZZAZIONE**, bensì nell'accertamento in via definitiva della commissione dell'illiceità da parte dell'indagato/imputato dichiarato, però, **NON PUNIBILE per PARTICOLARE TENUITA'DEL FATTO**.

Pertanto, sia l'**ARCHIVIAZIONE** che il **PROSCIoglimento** produrranno quale conseguenza per il soggetto agente l'inserimento nel **CASELLARIO GIUDIZIARIO** dei relativi provvedimenti per il **PERIODO di 10 ANNI**.

La misura risponde alla **RATIO** di far conoscere al Giudice la **“STORIA GIUDIZIARIA”** del soggetto, evitando così che lo stesso possa fruire altre volte della non punibilità del fatto.

Il sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto, assicura una **“memoria”** che risulta funzionale all'apprezzamento da parte del giudice del requisito della “non abitualità”.

Allo scadere del termine decennale, l'iscrizione deve essere cancellata.

L'IMMEDIATA APPLICABILITA'. L'ASSENZA DI DISCIPLINA TRANSITORIA

Il decreto, come spesso accade, non ha dettato alcuna disciplina transitoria.

Non può dubitarsi della **IMMEDIATA APPLICABILITA'** della causa di non punibilità ai sensi **dell'art. 25 della COSTITUZIONE a dell'art. 2 del CODICE PENALE**.

Mancando una disciplina transitoria, deve farsi applicazione ai **PRINCIPI GENERALI** in tema di **SUCCESSIONE delle NORME nel TEMPO**, che rendono **RETROATTIVA** una disposizione **PIU' FAVOREVOLE AL REO**.

SENTENZA CASSAZIONE n.15449 del 15 aprile 2015

La Cassazione nella sentenza ha colto l'occasione per affermare che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è **RETROATTIVA e VA APPLICATA anche ai PROCEDIMENTI IN CORSO**.

La norma ha **NATURA SOSTANZIALE**, il che ne rende possibile l'applicabilità retroattiva trattandosi di una disposizione **PIU' FAVOREVOLE** che introduce una causa di **NON PUNIBILITA' NELL'ORDINAMENTO PENALE**.

PRIME APPLICAZIONI

Dallo scorso 2 aprile **PLURIME** sono state le applicazioni dei **GIUDICI di MERITO** della nuova causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto”.

La pronuncia del **GIP di Belluno**, proprio del 2 aprile 2015, con cui è stata dichiarata la non punibilità di un imputato del reato di **FALSE DICHIARAZIONI sulla IDENTITA'** (art. 496 c.p.) reato punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Soggetto fermato dalle forze di polizia alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, forniva false dichiarazioni sulla propria identità.

Con sentenza del 7 aprile, il G.I.P. del Tribunale di Vercelli, ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La vicenda riguarda un uomo che, ricoverato in ospedale, aveva provocato l'incendio del materasso e della struttura del letto a causa di un mozzicone di sigaretta, caduto accidentalmente tra le lenzuola.

In data 12 aprile, è toccato **all'autorità giudiziaria di Udine** procedere a dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione a un furto di un pacchetto di gomme da masticare commesso da un giovane.

Il 14 aprile, poi **il G.I.P. di Brindisi**, in sede di udienza preliminare relativa a un procedimento per violazione dell'obbligo di firma, commessa da un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il quale, una domenica si era dimenticato di presentarsi presso la locale caserma dei carabinieri, preso atto dell'assoluta episodicità del fatto contestato, ha deciso di applicare le nuove disposizioni riguardanti il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

Infine, il 15 aprile, è intervenuta anche **la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione** che, con sentenza n. 15449/2015, ha ritenuto non astrattamente configurabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis, richiesta in udienza dal difensore del ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 11 D.Lgs 74/2000 per aver l'imputato, quale liquidatore di una società in accomandita semplice, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, per l'importo complessivo di euro 466.953,95, costituito fraudolentemente un trust col fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

SUI REATI STRADALI

Come già osservato, l'istituto della particolare tenuità del fatto opera anche per i **reati di pericolo** astratto o presunto, perché, anche per essi, il principio di offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa, anche minima al bene protetto.

La giurisprudenza, ha già avuto modo di riconoscere l'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, per il **reato di guida in stato di ebbrezza** – quando rientrava ancora nella competenza del Giudice di Pace – in caso di esiguità del tasso alcolimetrico.

Orbene, l'illecito *de quo* risulta oggi tripartito mediante precisi indicatori tecnici e tabellari in diversi gradi di intensità di ebbrezza, cui corrispondono **tre livelli sanzionatori** gradualmente afflittivi, di cui solo due a rilevanza penale – art. 186, comma 2, lett. *b)* e *c)* – **che integrano autonome e distinte fattispecie incriminative**, correlate alle diverse soglie alcolemiche, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni caratterizzate, invece, da reciproca alternatività.

Ne deriva come paradossale conseguenza che, mentre il tasso alcolemico pari a 1,6 g/l, potrebbe essere ritenuto “particolarmente tenue” per la fattispecie di cui alla lett. *c)* del comma 2 dell'art. 186 – che punisce la guida con un valore superiore a 1,5 g/l – altrettanto non potrebbe dirsi, anzi, per il tasso alcolemico pari a 1,4 g/l, in relazione alla fattispecie di cui alla lett. *b)* dello stesso comma – che punisce la guida con un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.

In altre parole, per i reati di guida in stato di alterazione, senza aver provocato un incidente stradale, il soggetto, avrà buon gioco potendo:

- 1) una volta, eccepire **la nullità** – a regime intermedio, *ex art. 178, comma 1, lett. c)* – dell'accertamento effettuato con l'etilometro, quale atto urgente e indifferibile (*ex art 354 cod. proc. pen.*), conseguente al **mancato avvertimento da parte della P.G. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia**, in violazione dell'art. 114 disp. Att. Cod. proc. pen., durante lo svolgimento della prova;
- 2) poi, avvalersi della **causa di non punibilità *ex art 131-bis cod. pen.*** – anche in caso di incidente con danni non gravi;
- 3) successivamente, richiedere **la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen.;**

- 4) ancora, “non opporsi” alla **sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’ 186 c. 9-bis C.d.S.**;
- 5) ulteriormente, richiedere, come previsto dall’art. 57 **L. 120/2010, in luogo della misura detentiva dell’arresto, la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali** di cui all’art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354;
- 6) **infine, spendere la sospensione condizionale della pena.**

Anche in relazione al reato di violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale di cui **all’art. 189, comma 6 C.d.S.**, quale reato di pericolo, la giurisprudenza – allorché il reato era di competenza del Giudice di Pace – ha ritenuto applicabile la disposizione *ex art.* 34 D.Lgs. 274/2000.

Come noto, ai sensi degli **artt. 224 e 224-ter C.d.S.**, il tribunale, chiamato a giudicare dei reati previsti dal codice della strada, **contestualmente alla sentenza di condanna dispone automaticamente (*vis attractiva*), a carico del trasgressore** – in funzione social-preventiva di sicurezza della circolazione – **anche le sanzioni amministrative accessorie** che vanno a incidere sui documenti di circolazione e sul veicolo.

La natura amministrativa di tali sanzioni deriva dal fatto che l’autorità chiamata a darvi concreta attuazione è il **PREFETTO**, al quale è comunicato il provvedimento del giudice.

Orbene, le due disposizioni citate disciplinano espressamente la sorte delle sanzioni amministrative accessorie in caso di estinzione del reato (artt. 150 e ss. doc. pen.) e della pena (artt. 171 e ss. cod. pen.).

In caso di sentenza di proscioglimento, poi, il prefetto, ricevuta la comunicazione da parte della cancelleria del giudice circa l’intervenuta irrevocabilità, procede alla restituzione dei documenti e/o del veicolo.

Resta, allora, da chiedersi la sorte delle sanzioni amministrative accessorie – quali sospensione e recava della patente, fermo amministrativo e confisca del veicolo – ai reati stradali, applicate immediatamente su strada dall’organo accertatore, in caso di successiva declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In merito si ritiene che, sebbene da un'accurata esegesi del disposto normativo si possa evincere che il legislatore affermi l'estraneità della sanzione accessoria dal sistema delle sanzioni penali. È nel **concetto stesso di punibilità che rientra l'intero sistema sanzionatorio, tanto penale, quanto amministrativo.**

Sul tema dell'applicabilità dell'art. 131 bis ai reati del Codice della Strada è già intervenuta la Cassazione.

Cass. Pen. IV sezione n. 33821 del 31/07/2015: art. 186 comma 7 “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare la presenza nel sangue di sostanze alcoliche.

La Corte ritiene applicabile l'art. 131 bis: per i seguenti motivi:

- a. si tratta di contravvenzione punita con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria;**
- b. il comportamento addebitato all'imputato non risulta abituale;**
- c. la minima offensività del fatto è stata ritenuta dal giudice di primo grado, che ha determinato la pena nel minimo edittale, ha applicato le attenuanti generiche e convertito la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria sia in ragione dell'incensuratezza dell'imputato sia in ragione del “mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa”.**

CONCLUSIONI

In via astratta, quindi, l'ambito di applicazione dell'istituto è di ampio respiro, potenzialmente coprendo **l'intera area delle CONTRAVVENZIONI** codicistiche (posto che l'art. 25 c.p. nel definire la pena dell'ARRESTO, tipica delle CONTRAVVENZIONI, preveda che la stessa si estenda da 5 giorni a 3 anni) e parte **dei DELITTI** puniti con la pena della RECLUSIONE non superiore a 5 anni.

A titolo meramente semplificativo è astrattamente applicabile a delitti di:

abuso d'ufficio, oltraggio, furto semplice, danneggiamento, truffa, appropriazione indebita, atti osceni, **ingiuria, diffamazione, rissa, percosse**, violazione di domicilio, lesioni personali, minaccia, **violenza e minaccia a P.U., violazione di sigilli, impiego di minori nell'accattonaggio**, omissione di soccorso, ecc.

La diffusione di elenchi di reati, ai quali la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile, ha causato l'erroneo convincimento che l'istituto comporti la loro **DEPENALIZZAZIONE**. Invece non si tratta di depenalizzazione e gli elenchi indicano solo i reati i cui limiti edittali massimi potrebbero consentire l'applicabilità dell'istituto.

La differenza è PALESE:

con la **DEPENALIZZAZIONE** il legislatore stabilisce le condotte che non costituiscono più reato, a prescindere dalle modalità con le quali in concreto si sono consumati;

con la **CAUSA DI NON PUNIBILITA'** il legislatore attribuisce al Giudice il potere di verificare, nel caso concreto, i fatti che non meritano di essere puniti, perché per la loro modalità, per la lievità del danno o del pericolo cagionato, per la loro occasionalità, hanno arrecato una offesa troppo lieve per meritare una sanzione penale.

Estendere la non punibilità per tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni significa **AMPLIARE A DISMISURA L'AMBITO DISCREZIONALE del GIUDICE, con potenziale PREGIUDIZIO per l'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO tra imputati del medesimo REATO**, in relazione alla **DIVERSA SENSIBILITA' del GIUDICANTE** e alla mutevole valutazione di elementi che il legislatore ha, peraltro, cercato di definire come meglio poteva.

La presente riforma, recante l'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è caratterizzata da connotati che lasciano ampia discrezionalità (ancorché pilotata) all'interprete chiamato, con il suo prudente apprezzamento, ad applicarlo nella varietà casistica che l'esperienza giudiziaria offre.

Disciplina che richiede di essere correttamente e attentamente applicata, onde evitare quel (temuto) effetto perverso di caduta del livello di sicurezza sociale, dovuto all'abdicazione della risposta sanzionatoria dello Stato.

Non si può, tuttavia, nascondere il timore della **diffusione sul territorio di variegati, quanto disomogenei, orientamenti giurisprudenziali di merito**, troppo rigorosi o estensivi, in relazione alla diversa sensibilità del giudicante, a fronte di casi analoghi, che si risolvano nel **fiorire di un contenzioso, in sede di legittimità**, teso a ottenere l'interpretazione nomofilattica di quei parametri.

Un'ultima riflessione va fatta, partendo dall'opzione legislativa di fondo, nell'intento di **conciliare le esigenze di giustizia con quelle di efficacia**, in ordine all'inquadramento della particolare tenuità del fatto quale causa (sostanziale) di non punibilità, piuttosto che di causa (procedimentale) dell'esclusione della procedibilità dell'azione penale – come, peraltro, proposto dalla precedente commissione “Fiorella”. Infatti, fermo quanto già osservato, **l'imputato (ma anche l'indagato) potrebbe non avere alcun interesse immediato all'attestazione della particolare tenuità**, in quanto idonea a comportare conseguenze pregiudizievoli – da un lato, a **spiegare efficacia nel successivo giudizio di danno**, dall'altro a essere **iscritta nel casellario giudiziale**.

In questi termini, la pur scongiurabile conseguenza potrebbe essere, nei casi in cui l'imputato dovesse contestare la propria responsabilità, quella del **venir meno di ogni collaterale e positivo effetto deflattivo**. Circostanza che potrebbe comportare, come contraccolpo, l'ordinario espletamento di tutti i gradi di giudizio prima di giungere al riconoscimento della colpevolezza dell'imputato, che solo a quel punto potrebbe essere dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Aspettiamo, comunque, fiduciosi, l'esito della scommessa operata dal legislatore nell'appuntamento con la storia nelle aule di giustizia.

“Sarà ormai compito della GIURISPRUDENZA fare SAGGIO E PONDERATO utilizzo di uno strumento altrimenti capace di rafforzare il senso di inadeguatezza della tutela penale, sovente avvertito dalla vittima dei reati o, in senso più ampio, dall’intera comunità”.